

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Soppressione dell'Ente per la Colonizzazione della Libia. (3277) . . . . .	207
PRESIDENTE . . . . .	207, 208, 209, 210
PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .	207, 208, 209, 210
AMBROSINI . . . . .	208
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	208
Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo. (3859) . . . . .	211
PRESIDENTE . . . . .	211, 212, 213
VEDOVATO, <i>Relatore</i> . . . . .	211
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	212
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	213

**Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia (3277).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia ».

Sul disegno di legge vi è il parere delle Commissioni: I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XI (Agricoltura).

Sul nuovo testo proposto dal Governo per il disegno di legge, nella formulazione del quale si è tenuto conto degli emendamenti proposti dall'onorevole Ambrosini e delle modifiche proposte dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), prego l'onorevole Pintus, Relatore, di voler riferire alla Commissione.

PINTUS, *Relatore*. Molto rapidamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per ricordare che su questo disegno di legge ho avuto l'onore di svolgere la mia relazione in una precedente seduta, seguita dalla discussione generale. Poiché, in sede di parere, la Commissione Affari costituzionali ha formulato alcuni suggerimenti di modifica conseguenti a considerazioni in ordine agli articoli 5 e 9 ed alcuni emendamenti sono stati proposti dal collega onorevole Ambrosini, il Governo ha provveduto alla formulazione di un nuovo testo nel quale sono stati tenuti presenti i suggerimenti di detta Commissione e sono stati parzialmente accolti gli emendamenti proposti dall'onorevole Ambro-

**La seduta comincia alle 18.**

PINTUS, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

sini, come è possibile rilevare scorrendo il testo ciclostilato distribuito agli onorevoli colleghi membri di questa Commissione.

Dirò subito che la sostanza, vorrei dire lo spirito degli emendamenti Ambrosini sono stati pienamente salvaguardati, in quanto tutto ciò che si poteva dare a questa piccola quota di funzionari — probabilmente undici che, quasi certamente si ridurranno a uno o due soltanto, ché tanti forse sono quelli che rimarranno nell'Amministrazione dello Stato — è stato dato.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche si trattasse di uno, si affronta sempre una questione di principio!

PINTUS, *Relatore*. Appunto! Comunque, dicevo, anche per questo è stato salvaguardato tutto ciò che era possibile salvaguardare.

Ciò detto, non ho che da raccomandare ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, dichiarandomi concorde sulla nuova formulazione proposta.

AMBROSINI. Dichiaro di concordare con il nuovo testo proposto dal Governo che ha incorporato i miei emendamenti. Dichiaro di rinunciare agli altri non accolti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo auspica l'approvazione del provvedimento nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 non è stato modificato. Vi è però da rilevare un evidente errore materiale di stampa al settimo rigo del primo comma, dove è richiamato, nel testo originario, il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2238, mentre, invece, deve leggersi regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283.

Ne do lettura tenendo conto delle necessarie correzioni:

« L'Ente di colonizzazione istituito con regio decreto legge 11 giugno 1932, n. 696, relativo all'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, modificato con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038, sull'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente, e con regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, con il quale l'istituto ha assunto il nome di Ente per la colonizzazione della Libia, è soppresso.

Il Ministro per gli affari esteri provvede con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla nomina

di un liquidatore che porterà a compimento la gestione di liquidazione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Nel testo originario era il seguente:

« Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla data del 1° dicembre 1956, sarà corrisposta dall'Ente una liquidazione per cessazione dal servizio sulla base dei criteri adottati dall'Ente stesso nel 1948 per favorire l'esodo volontario del personale esuberante ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla data del 1° dicembre 1956 sarà integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente, con un sussidio da liquidarsi come appresso:

mezza mensilità di assegni per ogni anno di servizio prestato;

compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato a 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori;

mezza mensilità di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni ».

PINTUS, *Relatore*. È stato apportato un emendamento formale, nel senso che la I Commissione aveva rilevato l'inopportunità di citare nell'articolo la legge cui ci si riferiva per le condizioni da fare al personale di ruolo ed a contratto da liquidare o mantenere in servizio, richiamandosi genericamente alla legge stessa ed ha, invece, voluto fossero indicate norme precise. Ma, la sostanza dell'articolo 2 non muta, anzi viene ad essere maggiormente precisata.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione il nuovo testo proposto dal Governo, di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura nel testo originario che non è stato modificato:

« Al personale di cui all'articolo precedente è data facoltà di rinunciare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza, in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1951. Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria può prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Nel testo originario era il seguente:

« Al personale inquadrato in base ai criteri di cui all'articolo precedente è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Al personale che ottenga l'inquadramento di cui al precedente articolo 3 è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei

successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ente, rispetto al nuovo trattamento complessivo spettante come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è utile ai fini di cui agli articoli 9, 1° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e 9, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246. Esso è conservato, con le medesime caratteristiche all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli aggiunti (ex ruoli transitori) ai sensi del seguente articolo 5, e, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è, per gli impiegati stessi utile agli effetti del trattamento di « quiescenza ».

PINTUS, *Relatore*. È stato accettato, in sostanza, l'emendamento proposto dall'onorevole Ambrosini.

PRÉSIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Governo di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel testo che non è stato modificato:

« Al personale assunto presso l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonché del servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti

## III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 6. Nel testo originario era il seguente:

« Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennità di licenziamento.

Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza ».

Il Governo, con l'aggiunta di un terzo comma come da emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Ambrosini, circa il quale la I Commissione ha espresso parere favorevole, propone di sostituirlo con il seguente nuovo articolo:

Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennità di licenziamento.

Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.

Al personale collocato nei ruoli aggiunti è data, comunque, facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente ».

Se non vi sono osservazioni, od obiezioni, poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal Governo di cui ho dato testé lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura nel testo originario che non è stato modificato:

L'Ente trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale di cui all'articolo 3.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura nel testo originario:

« Coloro che abbiano diritti da far valere o interessi da far riconoscere nei confronti dell'Ente debbono presentare domanda al liquidatore dell'Ente stesso, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del liquidatore stesso. Le domande presentate precedentemente, nei termini stabiliti, conservano tutti i loro effetti ».

Avverto che il Governo propone la soppressione dell'articolo.

PINTUS, *Relatore*. La soppressione è proposta in quanto la Commissione Affari costituzionali aveva fatto rilevare che la formulazione originaria poteva creare difficoltà sia per gli aventi diritto legittimamente e sia per quelli che ritenevano di aver diritto, senza possedere praticamente il titolo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8 di cui ho testé dato lettura.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 9, al quale non sono state portate modificazioni, avvertendo che in caso di approvazione diverrà l'articolo 8:

« Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro. Provvede, altresì, a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 10 - articolo 9 nel nuovo testo - il quale pure è rimasto immutato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Allo stesso va apportata, però, una correzione formale, per un errore commesso nella indicazione del capitolo.

Al quarto rigo il capitolo n. 393 va corretto con il capitolo n. 394.

Pongo in votazione tale articolo con la indicazione del capitolo corretta come sopra indicato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo (3859).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 3859: « Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo ».

Il Relatore, onorevole Vedovato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. La costruzione della diga sul Nilo, nei pressi di Assuan, se da una parte conduce ad immensi benefici per quanto riguarda la produzione di energia e per quanto concerne la possibilità di aumentare la superficie di irrigazione, dal punto di vista archeologico ha delle conseguenze negative. Il giorno in cui, infatti, essa sarà completata, si avrà la costituzione di un lago della larghezza di 25 chilometri e della lunghezza di 300 chilometri in territorio egiziano e di 180 in territorio sudanese. A causa di ciò il livello massimo delle acque, che l'antica diga aveva portato alla quota di 121 metri, raggiungerà, alla fine dei lavori, i 182 metri, con la conseguenza di sommergere dei monumenti, alcuni dei quali, come quelli dell'isola di File ed i templi di Abu Simbel, di altissimo interesse storico.

Il Governo della R.A.U., preoccupandosi di salvaguardare queste opere, tra le più insigni del patrimonio culturale dell'umanità, nell'aprile del 1959, lanciò un appello all'U.N.E.S.C.O., l'organizzazione internazio-

nale che ha più interesse alla salvaguardia delle stesse, perché venisse studiata una qualche misura intesa a conservare i monumenti. L'appello fu accolto dall'allora direttore generale dell'U.N.E.S.C.O., l'italiano professor Vittorio Veronese; fu fatto proprio e diffuso dall'organizzazione in tutti i Paesi del mondo e fu presentato ai singoli governi membri dell'O.N.U.

Tale appello ha trovato una larghissima eco in tutti gli ambienti culturali ed anche in quelli politici, concernendo una prova concreta di solidarietà a carattere internazionale.

Chi vi parla ha avuto l'onore di partecipare ai vari dibattiti che si sono avuti, in sede U.N.E.S.C.O., relativamente a questa iniziativa, e debbo dire che la tesi italiana, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della salvaguardia di cui trattasi, ha finito per prevalere e per dare al nostro Paese, in questa prima fase, una notevole posizione di prestigio.

Le tesi esistenti erano due. Una delle quali, sostenuta da coloro che pensavano doversi costruire una diga a ferro di cavallo, si da conservare i monumenti stessi in una specie di pozzo, sembrava dovesse prevalere, soprattutto a proposito dell'isola di File. Approfonditi, però, gli studi, ci si accorse che — a prescindere dal fatto che i monumenti sarebbero stati in una sorta di imbuto tale da non consentire un'agevole visione degli stessi — vi sarebbe stato pericolo di infiltrazioni che non avrebbero permesso evidentemente, di raggiungere lo scopo proposto.

Da parte di alcuni italiani, in modo particolare dell'architetto Gazzola con la collaborazione dei professori Colonnetti e Morandi fu lanciata un'idea che, se dapprima suscitò qualche perplessità, successivamente, vista la perizia ed il rigore scientifico degli studi e dei progetti, provocò grande ammirazione, si da capovolgere completamente le posizioni.

Il progetto italiano, sul quale mi soffermo perché è veramente grandioso — ho qui alcune illustrazioni che pongo a disposizione degli onorevoli colleghi — presenta queste caratteristiche. Si tratta, nientemeno, che di sollevare 300 mila tonnellate di montagna e sollevarle di ben 65 metri sicché quando il pelo dell'acqua, completata la diga, arriverà a 60 metri, si avrà una situazione analoga a quella attuale perché il monumento si troverà nello stesso ambiente ed in identica posizione e, quindi, senza pericoli per l'avvenire.

Concezione questa veramente eccezionale che, mentre sulle prime ha incontrato difficoltà, in un secondo tempo ha suscitato vera-

mente molto entusiasmo ed è stata scelta come progetto per la esecuzione dell'opera.

Questo progetto — ecco qui la facciata del tempio — oltretutto presenta il vantaggio, nei confronti dell'altro che era stato prospettato, di realizzare una notevole economia per la sua esecuzione. Ed è evidente che quando si parla di imprese di questa portata bisogna subito pensare a cifre piuttosto alte. E, infatti, la realizzazione, l'esecuzione dei lavori impegna una spesa di 100 milioni di dollari.

Qual'è il programma predisposto per raccogliere questa somma?

Lanciata la campagna internazionale si ebbero le prime adesioni e l'iniziativa fu posta sotto l'egida dell'U.N.E.S.C.O., ma su un piano altissimo, intergovernativo, per cui fu costituito un patronato d'onore internazionale, che ha fra i suoi membri il Capo dello Stato italiano, ed un comitato esecutivo che annovera fra i suoi membri l'allora Ambasciatore italiano e oggi il senatore Zanotti-Bianco. Fu prospettata l'opportunità di raccogliere i fondi necessari. Si iniziò ed il primo esempio fu dato dalla R.A.U. che mise a disposizione della iniziativa 10 milioni di dollari. Seguirono gli Stati Uniti con altri 10 milioni di dollari con l'impegno di raddoppiare questa somma non appena si fosse pervenuti ad una fase più avanzata di progettazione. E, altri sette governi hanno risposto assicurando il loro contributo. Fra i governi invitati non poteva mancare il Governo italiano sia perché l'avanprogetto era italiano sia perché italiano era il presidente del comitato esecutivo, il Direttore generale dell'U.N.E.S.C.O. Sia perché, ripeto, la delegazione italiana in sede internazionale si era fatta paladina dell'accoglimento di questa iniziativa, ritenendo che era la più idonea a dimostrare, mediante un'azione concreta, il calore della solidarietà internazionale.

Questa è l'origine lontana della iniziativa che si è svolta in prosieguo quando i tecnici italiani, le organizzazioni italiane, che avevano preparato l'avanprogetto, a seguito dell'accoglimento di esso da parte dell'U.N.E.S.C.O., hanno sviluppato, in successivi interventi, la progettazione esecutiva per passare, poi, alla terza fase che è quella dell'esecuzione dell'opera.

Ripeto, data l'arditezza della concezione, stante l'enorme rinomanza che il progetto ha suscitato nel mondo, e considerato anche l'interesse scientifico che vi è per l'esecuzione del ciclopico disegno varie nazioni hanno seguito, tramite i loro rappresentanti, tutte le fasi del progetto e sono in continuo contatto

con l'U.N.E.S.C.O. e con il governo della R.A.U. al fine di arrivare alla realizzazione dell'opera.

Il Governo italiano risponde all'appello mettendo a disposizione la somma di un miliardo di lire. Debbo aggiungere subito che tale somma rappresenta il contributo del Governo, dal momento che, contemporaneamente alla presentazione del disegno di legge che stiamo esaminando, si sono lanciati appelli a privati ai quali si è già risposto con una notevole, considerevole munificenza. L'E.N.I., ad esempio, si è impegnato per 250 milioni, ed altrettanto hanno fatto la Fiat e la Confederazione generale dell'industria. Vale a dire, vi è un concorso consistente che fa sperare che il contributo italiano possa essere di circa due miliardi, due miliardi e mezzo. Che tale contributo italiano abbia un particolare peso è facilmente intuibile. Particolare peso e ripercussione anche per quanto riguarda la esecuzione dell'opera.

Sono spese, in definitiva, che rientrano poi in Patria, attraverso l'auspicata realizzazione dell'opera stessa; che, ripeto, potrà più facilmente compiersi quanto più consistente sarà stato il contributo, ma soprattutto in riferimento a quella che è stata la ideazione e la progettazione italiana.

Gli articoli del disegno di legge in argomento, prevedono che lo stanziamento di un miliardo venga suddiviso in 6 esercizi, dal 1961 al 1967.

Debbo dire che le Commissioni, alle quali è stato chiesto il parere in proposito, si sono espresse tutte favorevolmente. In modo particolare la V, che è quella competente per l'aspetto dell'implicazione finanziaria. La VIII Commissione, poi, ha espresso parere favorevole, in data 17 luglio 1962, e, almeno per me, ha costituito piacevole sorpresa il giudizio che ha accompagnato tale parere: « La Commissione, nel dare parere favorevole, intende esprimere tutta la sua soddisfazione per l'alto significato dell'opera nei riguardi della cultura e della solidarietà spirituale fra i popoli ».

Sembra a me che il Relatore non potrebbe meglio chiudere la sua relazione se non facendo sua tale soddisfazione, espressa dalla VIII Commissione, soddisfazione che si traduce in un invito ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Desidero ringraziare l'onorevole

## III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Relatore per l'ampiezza della sua relazione e sottolineare il significato del disegno di legge. E forse la prima volta che l'U.N.E.S.C.O., una grande organizzazione, si impegna, in modo così notevole, per salvare un tesoro di civiltà.

Il fatto che il Governo italiano sia sollecito a questo appello, risponde al sentimento unanime di tutti i gruppi politici della Camera. Desidero sottolinearla tale unanimità intorno al disegno di legge, che sta a dimostrare come il Governo abbia accolto un desiderio che è di tutto il popolo italiano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Allo scopo di rispondere all'appello internazionale lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) per la campagna diretta a salvare i monumenti della Valle del Nilo minacciati di sommersione in conseguenza della costruzione della nuova diga di Assuan, è autorizzata l'erogazione della somma di lire 1.000.000.000, da effettuarsi a favore del Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia, quale contributo alle spese relative alla progettazione ed all'esecuzione del sollevamento dei templi di Abu Simbel ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'erogazione della somma di cui all'articolo precedente verrà effettuata in sei esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1961-62, secondo il seguente piano di ripartizione:

1961-62 . . . . .	L.	150.000.000
1962-63 . . . . .	»	150.000.000
1963-64 . . . . .	»	200.000.000
1964-65 . . . . .	»	200.000.000
1965-66 . . . . .	»	150.000.000
1966-67 . . . . .	»	150.000.000

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

All'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante

riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia » (3277):

Presenti e votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo » (3859):

Presenti e votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Beltrame, Cantalupo, Del Bo, Jervolino Maria, Martino Edoardo, Montini, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Pintus, Rossi Maria Maddalena, Scelba, Tambroni, Togni Giuseppe, Vedovato e Zaccagnini.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO